

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 21 novembre 2018

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI


ORMAI MANCA SOLO UN MESE AL DEBUTTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Facciamo seguito alla nostra Circolare del 26 settembre scorso che trattava del debutto della FE (Fattura Elettronica) per aggiornarvi sugli ultimi chiarimenti usciti in materia, in attesa della Circolare dell'Ag. Entrate che ancora non abbiamo visto.

La fatturazione elettronica e' una rivoluzione in campo amministrativo, non adeguatamente preparata dal Fisco, per cui vogliamo sinteticamente darvi le informazioni ed esaminare le varie casistiche che si possono presentare in azienda allo scopo di evitare errori, perdite di tempo e predisporre le piu' opportune procedure amministrative.

Teniamo tuttavia presente che coesisteranno in futuro sia fatture elettroniche che cartacee, come dopo si vedra', e quindi occorrera' nei primi mesi molta attenzione e tanta pazienza, anche per educare le imprese di piccole dimensioni, le piu' colpite da questo provvedimento, siano esse fornitori o clienti, a familiarizzare con questo nuovo strumento.

Vi ricordiamo che il percorso della FE e' quello del seguente schema:



Tra questi 3 soggetti pertanto vi puo' essere l'interposizione di un terzo, l'intermediario appositamente delegato, normalmente la software house ovvero una societa' che svolge questo servizio.

Cos'e' la Fattura Elettronica?

E' una fattura generata da un programma nel formato XML e trasmessa via computer allo Sdl, leggi Agenzia delle Entrate. Questa fungera' da postino, molto curioso perche' aprira' la nostra corrispondenza.

Dall'1.1.2019 non e' piu' ammesso fatturare in modalita' analogica, cioe' in cartaceo, ne' e' piu' possibile inviare fatture in altri formati (es. in word, in pdf, ecc.). Salvo eccezioni che vedremo in seguito.

Attenzione: recentemente l'Ag. Entrate ha chiarito che anche **le fatture emesse nel 2019, a fronte di cessioni/prestazioni eseguite nel 2018, vanno emesse elettronicamente**. Es.: una vendita effettuata il 28.12.2018 va fatturata in modo cartaceo solo se la fattura viene inviata al cliente entro il 31.12.2018. Se a causa delle feste di fine anno si rimanda l'emissione della fattura al 2.1.2019 (e cio' risultasse da una mail o da una Pec spedita il 2.1.2019), la fattura dovra' essere elettronica. Chi sbaglia rischia molto: infatti in caso di obbligo di fatturazione elettronica, la fattura cartacea e' nulla, non e' valida fiscalmente e non da' diritto al cliente alla detrazione dell'Iva. A sua volta il fornitore rischia l'omessa fatturazione.

Note d'accredito emesse nel 2019 a rettifica di fatture cartacee 2018: vanno emesse elettronicamente. Quindi nel 2019 non dovremmo mai avere, salvo le eccezioni che vedremo, documenti cartacei emessi.

Come si fa ?

In generale ogni contribuente Iva deve dotarsi di un **Codice Destinatario**, che in parole povere e' l'indirizzo al quale lo Sdl (il nostro postino curioso) ci recapitera' le FE. Questo codice va chiesto all'Ag. Entrate. Il Codice Destinatario puo' essere anche quello dell'intermediario (es. software house), unico per tutti i suoi clienti, la quale poi smistera' le FE a ciascuno in base alla sua P. Iva.

In alternativa per chi ha pochi documenti e' possibile utilizzare la Pec come indirizzo al quale ricevere le FE, ma e' sconsigliato data l'inaffidabilita'. E' stato ammesso l'utilizzo di una seconda Pec come indirizzo di ricezione delle FE.

Soggetti obbligati ad emettere la FE

Praticamente tutti i contribuenti Iva, a prescindere dalla tipologia del loro cliente.

Eccezioni: i contribuenti forfettari o in regime di vantaggio e gli agricoltori esonerati (vol. affari < €7.000).

I titolari di partita Iva in regime dei minimi o in regime forfettario sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica ma potranno sempre emettere, facoltativamente, le fatture in formato elettronico.

Tali soggetti, così come i condomini e gli enti non commerciali, possono reperire copia dei documenti in un'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture. Per chi ha poche fatture in acquisto e' consigliata la ricezione tramite Pec.

Conservazione delle fatture elettroniche

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti devono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo Sdl **per 10 anni**; per fare cio' e' possibile utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, anche se poco affidabile e consigliabile solo a chi ha pochi documenti. In generale questo compito viene affidato agli intermediari appositamente delegati (es. software house).

Conservazione elettronica: esclusioni

L'Agenzia in questi giorni ha chiarito che i soggetti esteri identificati in Italia (anche mediante rappresentante fiscale in Italia) non devono conservare elettronicamente le fatture elettroniche che ricevono dai propri fornitori. **Questa regola, ha inoltre specificato di recente l'Agenzia, può essere estesa anche ai soggetti minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio.**

Emissione Fatture di vendita

Occorre avere un programma in grado di emettere fatture elettroniche in formato XML; in alternativa chi ha poche fatture puo' utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall'Ag. Entrate. Una volta compilata la FE bisogna spedirla allo Sdl, indicando il Codice Destinatario o la PEC del nostro Cliente affinche' lo Sdl gliela possa recapitare. La trasmissione della fattura elettronica attraverso PEC può avvenire semplicemente utilizzando qualsiasi programma di posta elettronica e inviando un messaggio dalla propria casella PEC a quella del Sdl. Non e' indispensabile la firma elettronica, a differenza delle FE verso la Pubblica Amministrazione.

La FE puo' essere di due tipi: immediata o differita.

La fattura immediata va trasmessa al Sdl entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell'operazione, che per le prestazioni di servizi e' il momento dell'incasso, per le cessioni di beni e' il giorno della consegna.

Rimangono invece immutati i termini per redigere e trasmettere la fattura differita, che si ha in presenza di un DDT.

Tuttavia fino al 30.6.2019 saranno tollerati errori o ritardi, purché l'Iva confluisca comunque nel mese di effettuazione dell'operazione.

A partire dall'1.7.2019 viene ammesso per legge un ritardo nell'emissione di massimo **10 giorni**, sempre che l'Iva confluisca comunque nel mese di effettuazione dell'operazione, infatti con la modifica dell'art. 21/633 **a decorrere dall'1.7.2019:**

- la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 DPR n. 633/72;

- nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione (ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo), vale a dire la data di effettuazione dell'operazione, se diversa dalla data di emissione.

Le fatture emesse, sia elettroniche che cartacee (es.: verso clienti esteri) possono avere la stessa numerazione progressiva.

Fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019 al 30.6.2019: tolleranza

Vige la tolleranza nei primi 6 mesi di applicazione della fatturazione elettronica, che in pratica e' una moratoria.

La moratoria consente di emettere tardivamente nel primo semestre 2019 una fattura elettronica entro il termine di liquidazione dell'Iva. Quindi, ad esempio, se il momento di effettuazione di un'operazione è il 10 gennaio, il contribuente può trasmettere la fattura al Sdl entro il 15 febbraio. L'Agenzia ha chiarito, però, che la data fattura, anche se l'emissione avviene il 15 febbraio, può essere sempre il 10 gennaio.

Altri Dati da indicare nelle fatture emesse

Esistono nel corpo della fattura elettronica emessa campi facoltativi ove indicare altri dati, obbligatori o facoltativi (es.: numero e data della Dichiarazione d'intento, l'importo del contributo Conai, la targa dell'autovettura, ecc.). Ad esempio, in caso di cessione a esportatore abituale, il numero e la data della lettera d'intento può essere inserita in uno dei campi facoltativi del tracciato Xml.

Codici di non imponibilità ad Iva

Nelle FE o si indica l'Iva ovvero, se non c'è, va indicato il codice di esenzione appropriato.

Questi codici sono gli stessi delle comunicazioni dei dati delle fatture (Spesometro). In particolare, i valori ammessi nel campo Natura" della fattura elettronica sono i seguenti:

- N1, per le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972;
- N2, per le operazioni non soggette a IVA per mancanza di uno o più requisiti (oggettivo, soggettivo o territoriale);
- N3, per le operazioni non imponibili quali, ad esempio, le esportazioni o le cessioni intra-Ue e, più in generale, tutte le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater e 72 del DPR 633/72 o, ancora, di cui agli artt. 41, 50-bis c. 4 e 58 c. 1 del DL 331/93;
- N4 per le operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72;
- N5 per le operazioni soggette a regime del margine (di cui all'art. 36 e seguenti del DL 23 febbraio 1995) o con IVA non esposta in fattura, come, ad esempio, nel caso del regime speciale dell'editoria;
- N6, per le operazioni per le quali si applica l'inversione contabile, come, ad esempio, la cessione di rottami o la prestazione di servizi generici nei confronti di un committente passivo residente nell'Ue o, ancora, nelle fattispecie di cui all'art. 17 c. 5 e 6 del DPR 633/72;
- N7 nel caso di IVA assolta in altro Stato dell'Unione europea, come per esempio nelle vendite a distanza di cui all'art. 41 comma 1 lett. b) del DL 331/93 o nelle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici.

Scontrino e fattura elettronica

Commercianti al minuto e artigiani possono emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale, senza obbligo di emettere la fattura. Se tuttavia il cliente la chiede, la fattura deve essere emessa in modalità elettronica. Si fa presente che, nel corpo della fattura elettronica nel campo "Altri dati gestionali", è possibile indicare i dati dello scontrino emesso precedentemente al documento elettronico.

Ricezione Fatture d'acquisto: il Codice Destinatario

Bisogna a nostra volta accreditarsi allo Sdl, il nostro postino ficcanaso, collegandosi al sito Ag. Entrate accessibile solo attraverso le credenziali Fisconline, Entratel, CNS o SPID. Ricordiamo che chi non possiede tali credenziali deve richiederle e, in caso di società, la trafila è lunga in quanto prima deve chiederle il legale rappresentante e poi la società, e passa sicuramente un mese di tempo.

Cio' significa ottenere dal Sdl un codice numerico di 7 cifre chiamato "Codice Destinatario", che sarà abbinato alla nostra Partita Iva e costituirà l'indirizzo prioritario di recapito; l'accredimento a questo servizio va effettuato attraverso il sito dell'Agenzia Entrate accedendo a Fatture e Corrispettivi e concludendo un accordo di servizio con il Sdl. Questo codice rappresenterà l'indirizzo telematico col quale si riceveranno dal Sdl le fatture Fornitori, ma non solo: accedendo tramite il cassetto fiscale alla sezione Fatture e corrispettivi si potranno anche visualizzare e stampare tutte le fatture elettroniche emesse in formato PDF.

È anche possibile che detto Codice sia richiesto da un intermediario per tutti i suoi clienti, sarà poi compito suo smistare ad ogni cliente, sulla base della Partita Iva, le fatture ricevute. In alternativa al Codice è possibile utilizzare la PEC, anche se questa procedura la vediamo possibile solo per modeste quantità di documenti.

Qualora tuttavia il recapito non fosse possibile per cause non imputabili allo Sdl (ad esempio casella PEC piena o non attiva o canale telematico non attivo), il sistema rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente, il quale dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, eventualmente anche mediante la consegna di una copia informatica o cartacea della fattura elettronica (non valida ai fini fiscali).

Analoga procedura per le FE emesse nei confronti di privati, per i quali occorrerà indicare il codice fiscale, ovvero nei confronti di soggetti Iva in regime di vantaggio, forfettari, agricoltori esonerati o soggetti Iva che non hanno comunicato il loro recapito elettronico (PEC o Codice destinatario).

In caso di registrazione ed ottenimento del Codice Destinatario, il Sdl recapiterà le fatture attraverso il suddetto canale e indirizzo, che sarà **automaticamente associato al numero di partita IVA** del soggetto passivo cessionario/committente. indipendentemente dal valore indicato dal fornitore nel campo "codice destinatario" o "PEC Destinatario" nella fattura.

Il QR-Code: grazie a un apposito servizio web dell'Agenzia delle Entrate è anche possibile generare un codice a barre bidimensionale, chiamato QR-Code, contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l'indirizzo "telematico" del cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all'emittente, al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati identificativi IVA.

Accedendo al portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Generazione QR Code", si potrà optare per la generazione del codice in formato PDF o in formato immagine.

I controlli dello Sdl

Ricevuta la FE, lo Sdl controlla che tutto sia in ordine, in particolare verificherà l'esistenza della P. Iva del cliente destinatario. Quindi invierà al Fornitore, di solito subito, o al massimo entro 5 giorni, comunicazione di avvenuta ricezione e trasmissione della FE. In caso di errori (es.: P. Iva inesistente) la FE verrà scartata e si considererà come non emessa, tuttavia con possibilità entro 5 giorni di rimetterla correttamente senza sanzioni.

Termini di registrazione delle fatture emesse e ricevute

Le fatture emesse devono essere annotate sul registro Iva entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ad esempio la fattura di una cessione datata 3 febbraio 2019 può essere registrata nel registro delle fatture emesse fino al 15 marzo, comunque in tempo utile per entrare nella liquidazione del mese di febbraio.

Il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta.

Con la nuova disposizione è stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette doganali. Si segnala che, per motivi pratici, come numerazione ai fini di una veloce ricerca del documento taluni programmi memorizzano lo stesso numero attribuito dal fornitore.

Per le fatture d'acquisto il termine ultimo di registrazione rimane il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

Iva acquisti e momento della detrazione dell'Iva

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva acquisti è costituito dalla data di avvenuta ricezione da parte del cliente, che viene comunicata dal Sdl al fornitore tramite la ricevuta di avvenuta consegna. In pratica la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'Iva da parte del cessionario/committente coincide:

- con la data di ricezione attestata dai canali telematici: in caso di ricezione tramite PEC, codice destinatario o tramite intermediario, la detrazione dell'Iva parte dalla data di avvenuta consegna da Sdl (e quindi non conta la data di lettura del documento);
- o, nel caso di impossibilità di recapito, con la data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Le recenti modifiche

Sulla base del DL 118 del 24.10.2018 la detrazione dell'Iva acquisti può essere esercitata già nella liquidazione del mese di effettuazione dell'acquisto a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo. Ad es. per un acquisto effettuato il 25 ottobre 2018, fatturato con data 31 ottobre 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cliente in data 5 novembre 2018 e registrata il 7 novembre 2018, è possibile detrarre la relativa Iva nel mese di ottobre. Prima di tale decreto invece bisognava aspettare novembre.

Ciò però è - incomprensibilmente - possibile solo se l'effettuazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello stesso anno. Quindi, ad esempio, l'Iva relativa ad un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2018, fatturato in dicembre 2018, ma la cui fattura sia ricevuta e annotata dal cliente in gennaio 2019, va portata in detrazione al più presto nella liquidazione Iva di gennaio 2019.

Cio' comporterà un notevole aggravio di lavoro in contabilità, dovendo ricorrere in chiusura d'esercizio a numerose registrazioni di Fornitori c/Fatture da ricevere, per poi stornarle all'apertura dei conti.

Pare tuttavia esista un'eccezione, anche se non tutti i commentatori ne hanno parlato. Il caso è questo: acquisto effettuato in dicembre 2018, fatturato con data, ad es., 27.12.2018, fattura ricevuta dal cliente il 28.12.2018 ma non registrata (magari perché in Ferie natalizie): registrando nel 2019 tale fattura in un apposito Sezione Iva 2018 è possibile far concorrere anche questa Iva al 2018, in sede di Dichiarazione annuale Iva.

Cosa fare in dicembre 2018 per poter detrarre la maggior Iva acquisti possibile?

Intanto raccomandarsi ai fornitori di spedire le fatture per tempo, magari con posta ordinaria, così possiamo dire di averle ricevute nel 2018.

Poi ci verrebbe da dire che, cadendo il 29.12 di sabato, il 30 e' domenica ed il 31 e' lunedì di festa, ciononostante il 31 qualcuno deve apparire in azienda per poter affermare di averle anche registrate nel 2018.

Per le fatture, anche se datate 2018, pervenute in gennaio 2019, queste potranno concorrere all'Iva 2018 (se sarà confermata la possibilità) mediante annotazione nell'apposito sezionale Iva 2018. In mancanza l'Iva sarà detratta in gennaio 2019.

Piu' registri sezionali Iva ?

Non c'è alcun obbligo di tenere registri sezionali, sia per le fatture emesse che per le fatture d'acquisto.

Per le **fatture emesse** non è obbligatorio avere più sezionali Iva, per cui ognuno farà come ritiene opportuno sulla base delle sue esigenze e delle procedure aziendali. La eventuale tenuta di registri sezionali comporta, per ciascuno di essi, una distinta numerazione delle fatture emesse. Se si decide di tenere un unico Registro, la numerazione sarà progressiva e le fatture potranno riportare numeri consecutivi (ad es.: Ft. 1 cartacea, Ft. 2 e 3 elettroniche, Ft. 4 cartacea, ecc), indipendentemente se il documento sia elettronico o no.

Come esempio di fatture cartacee emesse possiamo avere fatture fuori campo Iva ovvero fatture verso l'estero, entrambe tuttavia opzionalmente fatturabili elettronicamente.

Analogamente per le fatture d'acquisto: è possibile avere un unico Registro acquisti che contenga sia fatture elettroniche che cartacee (es.: fatture da forfettari, ecc.); noi tuttavia suggeriamo di tenere più sezionali Iva, ad es. per le fatture intracomunitarie, per quelle extracomunitarie, per le autofatture, ecc. in quanto più comodi per i controlli. Ma ognuno può fare come crede.

Ai fini delle liquidazioni mensili (o trimestrali) i totali dei singoli registri sezionali dovranno essere riportati in un apposito registro riepilogativo Iva.

Casi particolari

Note di variazione art. 26/633 - E' obbligatorio dall'1.1.2019 emetterle elettronicamente anche se riferite a fatture cartacee del 2018. **Inoltre, per resi merce, differenze prezzo, ecc. e' ammessa solamente la Nota di Credito da parte del Fornitore e non la Nota di Debito dal Cliente al Fornitore.**

Autofatture per omaggi: vanno emesse come fatture elettroniche e inviate tramite Sdl;

Reverse charge; occorre distinguere tra:

- acquisti intra ed extracomunitari: va fatto l'esterometro

- acquisti interni: il cliente riceve fattura (natura «N6») senza Iva e la integra con aliquota e Iva (ovvero in alternativa predisporre un altro documento da allegare al file in questione, contenente sia i dati per la registrazione che gli estremi per la stessa.

Perciò, in caso di inversione contabile, il cliente è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta, procedendo all'annotazione nei registri acquisti e vendite. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di integrare il documento anche predisponendo un'autofattura, in formato elettronico, che verrà inviata al Sistema di Interscambio

Come fare una fattura elettronica con lo split payment?

Nelle fatture elettroniche per operazioni soggette a split payment l'indicazione della dicitura "scissione dei pagamenti" viene effettuata riportando il carattere "S" nel campo "EsigibilitaIva".

Fatture fuori campo Iva: il fornitore non è obbligato ad emettere fattura elettronica. Tuttavia, qualora lo stesso decida di certificare tali operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl, utilizzando il codice «N2»;

Fatture emesse verso Associazioni, Condominii, ecc.: Pec o sito web per chi è senza partita Iva

L'associazione senza partita Iva si configura come un "consumatore finale": pertanto, il cedente/prestatore ha l'obbligo di emettere una FE inviandola allo Sdi e consegnare copia analogica o elettronica della stessa al cessionario/committente (nel caso specifico, l'associazione). Pertanto l'associazione senza partita Iva non ha l'obbligo di dotarsi di un indirizzo telematico (Pec o Codice destinatario) dove ricevere la fattura. È il caso di evidenziare che, qualora l'associazione senza partita Iva (così come gli altri consumatori finali) intendesse ricevere la fattura elettronica originale, potrà dotarsi di un indirizzo telematico (ad esempio, una Pec), oppure potrebbe avvalersi di quello messo a disposizione da un intermediario e comunicarlo al cedente/prestatore, il quale lo riporterà in sede di predisposizione

della fattura elettronica. Ad ogni modo, una copia della fattura elettronica sarà messa a disposizione dell'associazione senza partita Iva nell'area web riservata, predisposta dall'agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica ad un Condominio

Se il destinatario della fattura è un condominio o un circolo privato, e quindi privo della partita Iva, la fattura verrà inviata al Sdi con indicazione nel codice destinatario del codice convenzionale "0000000". Pertanto, il cliente dovrà avere copia analogica o elettronica della fattura dal cedente/prestatore e, in ogni caso, potrà acquisire la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, in qualità di consumatore finale. Ovviamente, se il cliente fornirà volontariamente un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), il fornitore inserirà nel campo «codice Pec destinatario» l'indirizzo fornito dal cliente e lo stesso riceverà la fattura direttamente sulla sua posta elettronica certificata.

Non è obbligatorio dare una copia cartacea al cliente impresa/professionista

L'emissione della fattura elettronica nei confronti di un altro operatore economico non impone in alcun modo l'emissione anche di un documento analogico (cartaceo). La norma prevede solo e unicamente l'obbligo di trasmettere la fattura elettronica al cliente destinatario della prestazione tramite il Sdi dell'agenzia delle Entrate. E' invece obbligatorio nei confronti del cliente privato.

Il consumatore finale può rinunciare alla copia della FE

Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale (un privato), la fattura elettronica deve comunque transitare obbligatoriamente dallo Sdi. Per inviare le fatture elettroniche ai soggetti privati consumatori occorre inserire il codice convenzionale "0000000" nel campo «codice destinatario» del file Fe inviato. Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dallo Sdi nell'area riservata del sito web delle Entrate. E' prevista tuttavia la possibilità per il consumatore di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura.

Nel caso in cui la FE sia assoggettata ad imposta di bollo (es. nelle fatture esenti Iva dei medici), sulla copia cartacea e' bene inserire la dicitura "**copia di fattura elettronica non valida ai fini fiscali. Imposta di bollo assolta in modo virtuale**".

Copia di cortesia della Fattura Elettronica

E' sempre possibile dare al cliente una copia cartacea "di cortesia" della FE.

Tale comportamento potrebbe tuttavia indurre il cliente a detrarre l'Iva sulla base di tale duplicato, trascurando la necessità di ottenere il possesso dell'originale della fattura elettronica che deve pervenire dal Sistema di Interscambio.

Per evitare questo rischio si potrebbe inserire apposita dicitura sulla copia/duplicato di cortesia; alcuni esempi di dicitura da riportare potrebbero essere i seguenti: "**copia di cortesia di fattura elettronica obbligatoria, non valevole ai fini fiscali**" oppure "**copia di cortesia, non valida ai fini dell'esercizio della detrazione dell'Iva**".

E' poi sempre utile inserire nella copia "bollo assolto in modo virtuale" ovvero, se contenente un'Iva, "esente da bollo trattandosi di documento assoggettato ad Iva".

Fatture dei professionisti/lavoratori autonomi

Le nuove regole di emissione della fattura immediata prevedono dal 1° luglio 2019 la possibilità di emettere il documento entro 10 giorni dal momento di effettuazione; 10 giorni possono non essere sufficienti per i professionisti ad evitare la tardiva emissione della fattura. Pensiamo al caso del pagamento di una prestazione in data 10 agosto che imporrebbe al professionista di emettere la fattura il 20 agosto quando e' ancora in vacanza.

In questo caso il professionista può ricorrere all'emissione della **fattura differita** entro il 15 settembre a condizione che la prestazione sia preceduta da un avviso di parcella o da una fattura pro forma. Quindi, ritornando all'esempio, se il professionista ha emesso a luglio un avviso di parcella e viene pagato il 10 agosto, potrà emettere la fattura entro il 15 settembre (purché il 16 settembre versi l'Iva).

Operazioni nei confronti di soggetti esteri identificati in Italia (cioè con P. Iva italiana)

I soggetti identificati sono stati esclusi dal perimetro soggettivo della fattura elettronica dal DI 119/2018. Ora l'Ag. Entrate ha chiarito la loro posizione quando sono cessionari/committenti di un soggetto passivo d'imposta italiano specificando che, ai fini della trasmissione delle fatture ai predetti soggetti (insieme ai soggetti minimi, forfettari e in regime di vantaggio), i cedenti/prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronica tramite lo Sdi con un codice destinatario convenzionale a 7 zeri (salvo che il soggetto identificato non comunichi uno specifico indirizzo telematico pec o codice destinatario, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell'intermediario che riceve per suo conto).

Le fatture elettroniche saranno poi messe a disposizione nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre e' opportuno per il fornitore consegnare ai soggetti identificati copia cartacea della fattura.

Fatture 2018 ricevute nel 2019

L'obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture trasmesse dall'1.1.2019. Rileva pertanto la data di trasmissione della fattura.

Di conseguenza, le fatture emesse **e trasmesse** dal cedente / prestatore nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall'acquirente / committente nel 2019 possono ancora essere cartacee. **Invece quelle emesse nel 2018 ma trasmesse nel 2019 devono essere elettroniche.**

In ogni caso, nel 2019 una nota di variazione di una fattura cartacea ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.

Ricezione di fatture cartacee datate 2019 nel 2019

Puo' succedere anche questo.

Prendiamo il caso in cui a gennaio 2019, a seguito di una consegna di un bene o di un incasso di una prestazione, il cedente o prestatore abbia emesso al proprio cliente la fattura in formato analogico (ad esempio pdf via e-mail) non avendo ancora adeguato i propri sistemi informativi. Il soggetto emittente, per non incorrere nelle sanzioni, ha la possibilità di generare e trasmettere al Sdi la fattura Xml entro la propria liquidazione, che ipotizziamo trimestrale, e quindi entro il 16 maggio 2019. In questo caso, il cessionario o committente che a gennaio ha pagato il bene o il servizio ricevendo una fattura "irregolare", non può detrarsi l'Iva perche' **la fattura fiscalmente rilevante dal 1° gennaio 2019 è unicamente quella elettronica trasmessa tramite il Sdi.**

L'acquirente potrebbe eventualmente avvalersi della possibilità di regolarizzare la mancata emissione del documento secondo la procedura prevista dall'articolo 6 c. 8 del Dlgs 471/97 ma l'emissione dell'autofattura (necessariamente elettronica) è possibile effettuarla solo trascorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione.

Note di credito

Per sanare un errore commesso nella fattura trasmessa e accettata dallo Sdi, il fornitore dovrà procedere nel seguente modo: generare la "nota di variazione" con regolare protocollo Iva, specularlo al contenuto della fattura contenente l'errore, in formato Xml; trasmetterla allo Sdi; generare la nuova fattura Xml corretta con un nuovo numero di protocollo Iva; trasmetterla allo Sdi. La "nota di variazione" infatti deve necessariamente transitare dallo Sdi (utilizzando i codici "TD04" per le note di credito e "TD05" per le note di debito) ed essere conservata digitalmente come qualsiasi altra fattura.

Scarto della fattura emessa

Nell'ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia già eseguito la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale abbia ricevuto una notifica di **scarto** dallo Sdi (ad esempio, per errata indicazione della partita Iva) si dovrà fare esclusivamente una nota di variazione **ai soli fini contabili**, cioè interni, senza effettuare la trasmissione della stessa allo Sdi. Quindi per sanare l'errore sarà sufficiente inviare la fattura identica a quella precedentemente scartata dallo Sdi, corretta del suo errore: ciò in quanto lo scarto da parte dello Sdi determina che la fattura si consideri come non emessa. **L'importante rimane comunque di considerare tale Iva nel mese di emissione della fattura scartata**, poi ognuno contabilmente si regolerà a seconda del gestionale utilizzato, confrontandosi con la software house.

Fattura a P. Iva italiana con consegna all'estero: in dogana si può presentare la copia

Lo sdoganamento della merce e la fatturazione dell'operazione seguono due strade diverse. In questo caso il fornitore italiano emetterà nei confronti del cliente nazionale una fattura elettronica, trasmettendola allo Sdi. Al contrario, per presentare le merci in dogana, sarà utilizzabile una fattura pro forma, ovvero la copia identica della fattura trasmessa allo Sdi.

Codice fiscale errato: il Sistema scarta la fattura

Nel caso in cui l'emittente trasmetta al Sdi una fattura contenente un codice fiscale errato, il sistema scarta la fattura stessa e invia un messaggio al fornitore. A questo punto, il fornitore dovrebbe intervenire sul cliente per verificare e per acquisire il codice fiscale corretto. Un suggerimento per i commercianti al minuto è quello di dotare l'esercizio di un lettore ottico per le tessere sanitarie, come avviene già nelle farmacie.

Rifiuto della fattura: il cessionario che ad es. riceve una fattura per merce mai acquistata potrà rifiutarla o contestarla per canali diversi da Sdi: es. via email, telefono, ecc.

Abolizione dello Spesometro ma non delle LiPe

Nel 2019 non ci sarà più l'obbligo di spedire telematicamente lo Spesometro, anche perché il Sdl ha già in pancia tutte le fatture emesse e ricevute. Rimane invece l'obbligo di inviare le **LiPe - Liquidazioni Periodiche Iva**.

Inoltre per le fatture emesse e ricevute da/verso esteri ci sarà l'apposita comunicazione mensile, chiamata **esterometro**.

Trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)

Siccome la FE non è obbligatoria per le operazioni con l'estero, sia UE che ExtraUE, per controllare anche queste operazioni è stato disposto che i contribuenti Iva devono trasmettere nel 2019 telematicamente all'Agenzia delle Entrate **ogni mese** i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

Si può semplificare questa comunicazione se viene emessa, nei confronti del cliente estero, la FE trasmettendo al Sdl l'intera fattura emessa, in un file nel formato XML, compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale. e salvo spedire al cliente anche la fattura cartacea: in tal caso l'esterometro potrà comprendere solamente gli acquisti dall'estero e non le vendite.

L'esterometro pertanto è facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Tale comunicazione telematica deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data di emissione o di ricezione del documento che ne comprovi l'operazione.

Imposta di bollo - Come è noto, oggi occorre applicare il bollo da €2 su certe fatture con importi superiori a €77,47 (esenti, ad esportatori abituali, ecc.). Con la FE l'assolvimento dell'imposta di bollo si ottiene tramite versamento con F24 - codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, normalmente entro il 30.4 dell'anno successivo, senza necessità di preve autorizzazioni. Nel corpo della FE vi è un campo da compilare che riguarda l'assoggettamento al bollo.

Per l'imposta di bollo in FE va indicata l'assoluzione, pertanto il fornitore indicherà nel relativo blocco informativo del tracciato Xml, in corrispondenza del **campo «dati bollo»** del blocco «dati generali documento», che il bollo è stato assolto. Le specifiche tecniche precisano che il campo «dati bollo» si compone dei seguenti campi: bollo virtuale, formato alfanumerico, lunghezza di 2 caratteri il cui valore è **Si** che indica, appunto, l'assolvimento dell'imposta di bollo ex Dm 17 giugno 2014 (bollo virtuale); importo bollo: importo dell'imposta di bollo.

Mancata emissione di FE - Nel caso in cui il cessionario/committente non riceva la FE ovvero riceva una fattura non in formato elettronico XML, la fattura si considera **non emessa** con obbligo del cessionario di attivare l'autofattura/denuncia attraverso il Sdl. Ripetiamo che nel 2019 **la fattura cartacea non ha alcuna validità fiscale e non consente la detrazione dell'Iva**.

CONCLUSIONI

Diventa raccomandato, per tutti i contribuenti con partita Iva, nonché per i condomini, procedere immediatamente all'attivazione del cassetto fiscale; solo così potranno ottenere in tempo reale la visualizzazione e la stampa di tutti i documenti emessi e ricevuti.

Riteniamo che questa noiosa casistica vi abbia fornito indicazioni sia per dialogare con le software house allo scopo di mettere a punto le procedure amministrative-contabili sia per affrontare con maggior serenità questa rivoluzione che tra 40 giorni interesserà tutte le aziende ed i professionisti.

Rimaniamo a disposizione per ogni dubbio o problematica che, inevitabilmente, si presenterà, tenendo conto che la normativa è ancora in evoluzione, che la Circolare dell'Ag. Entrate promessa ancora non s'è vista e che potranno esserci da qui a fine anno ulteriori modifiche anche a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy.

Con l'occasione cordiali saluti ed auguri di un proficuo lavoro.